



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

Città metropolitana di Milano
C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154

CODICE COMUNE N. 11137

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 28-07-2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO
TARI PER L'ANNO 2026**

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

L'anno duemilaventisei il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Belloli Sonia Margherita	Sindaco-Presidente	Presente
Temellini Anita	CONSIGLIERE	Presente
Bonizzi Luca	CONSIGLIERE	Presente
Cataldi Pietro	CONSIGLIERE	Presente
Serra Giacomo	CONSIGLIERE	Presente
Bergami Patrizia	CONSIGLIERE	Assente giustificato
Cimolino Claudio Angelo	CONSIGLIERE	Presente
Di Palo Rosanna	CONSIGLIERE	Presente
Pigliafreddo Gaia	CONSIGLIERE	Presente
Corisio Yuri	CONSIGLIERE	Presente
Fedeli Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Pezzi Luigina	CONSIGLIERE	Presente
Navicello Giovanni Luigi	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 12, Assenti 1

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Maggi Dott. Paolo, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Belloli Sonia Margherita - Sindaco-Presidente - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Procede ad illustrare il punto all'Ordine del giorno l'Assessore Giacomo Serra.

Ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale gli interventi dei consiglieri sono riportati nella registrazione integrale della seduta conservata su file presso la segreteria comunale e resa disponibile sul sito comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

VISTO l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *"[...] i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le*

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina per la tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale approvato con delibera di C.C. n. 5 in data 27.04.2023;

VISTO l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTO la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario 2026-2029;

VISTO la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

VISTA:

- la Deliberazione 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/R/rif”;
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione dell’Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;

CONSIDERATO che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell’ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell’agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

VISTI, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:

- art. 9.1 *“Ciascun gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell’anno a+1 l’elenco dei beneficiari aventi diritto all’agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l’agevolazione spettante nell’anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell’IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti”*;
- art. 10.1 *“I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAta procedono al riconoscimento dell’agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile”*. In merito alla suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che *“Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale”*;
- art. 10.6 *“Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAta, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente”*. In merito a tale facoltà questo Comune ha valutato di non avvalersene e di riconoscere quindi a tutti i beneficiari l’agevolazione automaticamente nell’avviso di pagamento ordinario per l’annualità 2026;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all’articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8”*;

VISTA la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l’Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;

VISTA la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l’Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha disposto quanto segue:

“Art. 7.12 – [...] l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2023:

“7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.12 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità

approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: “7.12 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-3 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2025 che all’articolo 1.2 dispone quanto segue: **“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all’Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:**

- a) *il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;*
- b) *le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente alinea e dei corrispettivi per l’utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026”.*

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all’adozione del Piano Finanziario 2026/2029, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell’Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2026–2029 predisposto dalla società SOFTline S.r.l. trasmesso all’ Ente Territorialmente Competente (ETC) in data 10 giugno 2026

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta dalla società F.M. Servizi s.a.s protocollata in data 15 giugno 2026 protocollo numero 10662;

OSSERVATO che per l’importo del Piano finanziario TARI 2026/2027 risulta pari ad € 854.375,00 per il 2026 e ad € 870.180,00 per il 2027;

CONSIDERATO che per l’anno 2026 e 2027 il PEF approvato secondo il metodo MTR-3 prevede un costo per le attività esterne al ciclo integrato pari a € 85.000,00 rappresentando circa il 9,05% del costo complessivo di € 939.3750,00 (€ 854.375,00 + € 85.000,00) per il 2026 e rappresentando circa l'8,90% del costo complessivo di € 955.180,00 (€ 870.180,00 + € 85.000,00) per il 2027;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali rispettivamente nella misura del 75% e del 25%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione);

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

RITENUTO doversi stabilire le scadenze relative alla Tari-Tributo puntuale 2026 come segue:

Scadenza prima rata o rata unica	30/09/2026
Scadenza seconda rata	30/11/2026
Scadenza conguaglio	come la prima rata 2027

CONSIDERATO che a decorrere dall'annualità 2024 in ottemperanza alla Deliberazione

386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, nell'avviso di pagamento TARI troveranno spazio anche le componenti perequative introdotte da ARERA, che saranno incassate direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

RAPPRESENTATO che il Comune di Zibido San Giacomo in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate alla copertura degli obblighi perequativi su cui lo scrivente ente non dispone di alcuna facoltà di determinazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Socio Economico richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina per la tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale approvato con delibera di C.C. n. 5 in data 27.04.2023;

Col seguente esito della votazione: Presenti 12; Fav: 7 Astenuti: 5 (Cataldi, Corisio, Fedeli, Pezza, Pigliafreddo) contrari: //

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (Allegato A) e la relazione di accompagnamento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2026, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI con commisurazione puntuale per l'anno 2026;
3. di approvare l'Allegato C come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori; costi a singolo svuotamento; minimi);
4. di approvare, per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI-Tributo Puntuale di cui all'Allegato C citato al precedente punto 3;
5. di stabilire che le scadenze relative alla Tari-Tributo puntuale 2026 sono le seguenti

Scadenza prima rata o rata unica	30/09/2026
Scadenza seconda rata	30/11/2026

Scadenza conguaglio	come la prima rata 2027
---------------------	-------------------------

6. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la scadenza del pagamento della prima rata e vista l'urgenza sull'esecutività del presente atto;

Col seguente esito della votazione resa per alzata di mano: Presenti 12; Fav: 7 Astenuti: 5 (Cataldi, Corisio, Fedeli, Pezza, Pigliafreddo) contrari: //

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco-Presidente
Belloli Sonia Margherita

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maggi Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 CAD artt. 20 e 24 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 22 del 17-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026

Visto, si esprime PARERE **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Zibido San Giacomo, 22-07-2026

Il Responsabile del Settore

Maria Caterina Fratea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 CAD artt. 20 e 24 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO
Numero 22 del 17-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026

Visto, si esprime PARERE **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Zibido San Giacomo, 22-07-2026

Il Responsabile del Settore

Maria Caterina Fratea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 CAD artt. 20 e 24 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

Città metropolitana di Milano
C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154

Certificato di Pubblicazione e di Esecutività Della Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 28-07-2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione N. 662

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Zibido San Giacomo per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03-08-2026, fino al 18-08-2026.

Zibido San Giacomo, 03-08-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maggi Paolo

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione è **esecutiva** dal giorno 28-07-2026 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Zibido San Giacomo, 03-08-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maggi Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 CAD artt. 20 e 24 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa